



COMUNE DI PALERMO

AREA DEL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE
SETTORE BILANCIO E TRIBUTI
SERVIZIO BILANCIO E BILANCIO CONSOLIDATO

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n.209 – 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 – Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E-MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Ai Sigg. Dirigenti
E, p.c. Al Sig. Segretario Generale

Prot. n. 734894 del 9.9.2013

OGGETTO: D.Lgs. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Come noto, sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 n. 80 è stato pubblicato il Decreto Legislativo indicato in oggetto recante disposizione in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il provvedimento di che trattasi riordina, in un unico corpo normativo, le numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo e sparse in testi normativi non sempre coerenti con la materia in argomento e, al contempo modifica ed integra l'attuale quadro normativo prevedendo ulteriori obblighi di pubblicazione di dati ed ulteriori adempimenti.

Per quel che interessa lo scrivente Servizio, ci si riferisce al rispetto di quanto disposto dall'art. 22 ⁽¹⁾ in quanto la violazione degli obblighi ivi sanciti comporta, ai

⁽¹⁾ art. 22 *Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato.*

1. *Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:*

a) *l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;*

b) *l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;*

c) *l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o*

sensi del comma 4, **il divieto di erogazione in favore di enti partecipati di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.**

Poiché non pare che il D.Lgs. di che trattasi indichi alcuna disposizione transitoria, né alcun termine iniziale, è da ritenersi che il divieto imposto dall'art. 22, comma 4, sia immediatamente operante.

Con la presente, pertanto, si chiede che in seno ai provvedimenti di liquidazione di "somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione" a favore di società partecipate, venga attestato a cura del Dirigente il rispetto delle prescrizioni di legge in materia di trasparenza e con specifico riferimento a quanto prescritto dal citato art. 22, acquisendone idonea certificazione da parte dei soggetti interessati.


In assenza di tale attestazione lo scrivente Servizio non potrà dare corso ai provvedimenti di liquidazione che verranno, pertanto tempestivamente restituiti.

Non sfugga ancora la necessità di diramare a tutte le Società ed gli Enti partecipati idonee direttive affinché sia garantito il rispetto di quanto previsto al comma 5 relativamente alla "applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b) , e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni."

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BILANCIO E TRIBUTI
(Dott. Leonardo Brucato)



IL CAPO AREA DEL BILANCIO,
PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE
(D.ssa Carmela Agnello)



-
- vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b) , e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.